FIDEURAM VITA

Fondo Pensione Fideuram

Fondo Pensione Aperto

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 7

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale dei premi

I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore ad € 5.164,57.

Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 252/2005).

Qualora l'Aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini del calcolo della deduzione si deve tener conto dei contributi complessivamente versati.

Nel limite annuo di € 5.164,57 rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto (art. 8, comma 5 del D.lgs. n. 252/2005), e i versamenti effettuati a fronte delle prestazioni accessorie per Invalidità Totale Permanente e per Morte.

I premi versati e finalizzati a copertura delle predette prestazioni accessorie, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni (art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 47/2000).

L'Aderente deve comunicare alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi (art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 252/2005). Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale. Il TFR eventualmente conferito alle forme di previdenza complementare non è deducibile dal reddito complessivo annuo dell'Aderente.

Le somme versate per reintegrare le anticipazioni percepite concorrono a formare il plafond di deducibilità di € 5.164,57. Sulle somme che superano il predetto limite di deducibilità, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate a valere sul montante accumulato dopo il 1° gennaio 2007, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato e non dedotto (art. 11, comma 8 del D.lgs. n. 252/2005). Per ottenere il credito d'imposta, l'Aderente deve comunicare al fondo pensione l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale. In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (ossia € 25.822,85 di plafond in 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di € 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva fra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente € 2.582,29 in ciascun anno (art. 8, comma 6 del D.lgs. n. 252/2005).

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte degli importi di cui al comma 182 della L. n. 208/2015 (cd. premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000,00 aumentato a € 4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% (5% per il 2024), anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità annuo di € 5.164,57.

Tali somme non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

Il datore di lavoro, in presenza di questa tipologia di versamento, ne comunica l'importo al fondo pensione.

2. Regime fiscale del fondo pensione aperto

Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 252/2005).

Detto risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio netto stesso all'inizio dell'anno. I redditi derivanti da investimenti in obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati ed obbligazioni emesse dagli altri Stati esteri inclusi nella lista di cui al documento emanato ai sensi dell'art. 168 del TUIR concorrono a formare il risultato netto maturato nella misura del 62,5% del relativo ammontare.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR, derivanti dagli "investimenti qualificati", nonché dai PIR, non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del D.lgs. n. 252/2005. Tali somme incrementano, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi o utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altri comparti d'investimento gestiti dal fondo pensione (art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 252/2005).

3. Regime fiscale delle prestazioni al pensionamento

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sia in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, sia in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2024 è fissato ad € 6.947,33 pari a € 534,41 per tredici mensilità), la stessa prestazione può essere erogata in capitale (art. 11, comma 3 del D.lgs. n. 252/2005).

Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (rendita o capitale) maturate con decorrenza 1° gennaio 2007 sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (quindi 15% riducibile fino al 9%).
Detta aliquota è applicata all'importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase contrattuale di accumulo (art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto da ciascuna rata di rendita, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell'art. 26- ter del D.P.R. n. 600/73. La tassazione al 26% viene tuttavia ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equiparati.

In tal caso il rendimento sarà assunto al netto del 51,92% se relativo a una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli altri Stati esteri inclusi nella lista di cui al documento emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR.

Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione pensionistica precedentemente descritta.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

4. Regime fiscale delle anticipazioni

L'Aderente può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del montante complessivamente maturato, per **spese sanitarie** che riguardano se stesso, il coniuge ed i figli. Sull'importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%); dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% del montante complessivamente maturato, per **l'acquisto della prima casa** di abitazione per sé e per i figli o per la **realizzazione di interventi di ristrutturazione** sulla prima casa di abitazione. Sull'importo erogato, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%;

b) dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% del montante complessivamente maturato, **per ulteriori esigenze**. Sull'importo erogato, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

5. Regime fiscale dei riscatti

Le somme riscattate per:
- **Invalidità Totale Permanente** *(che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo);*
- **Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi** *(il riscatto totale in tale circostanza non può essere esercitato nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari)*
- **Morte** *(riscatto totale da parte degli eredi);*
- **Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi** ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria *(in queste ipotesi può essere riscattato fino al 50% del montante maturato*); sono soggette, per la parte corrispondente ai contributi dedotti durante il piano previdenziale, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% (riducibile progressivamente fino al 9%) (art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 252/2005).

Le somme riscattate per cause diverse da quelle precedentemente ed espressamente individuate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 23% (art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005).

6. Regime fiscale della rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art. 11, comma 4, d.lgs 252/2005 (RITA)

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). La possibile riduzione annuale dell'aliquota di 0,30 punti percentuale si realizza anche in corso di erogazione della RITA. L'aderente ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 2. Regime fiscale del fondo pensione aperto.

7. Regime fiscale dei trasferimenti

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

Mod. 90DRF2 - Ed. 03/2024